



# CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

PROT. N.

ORDINANZA n. 76 del 29.04.2009

**Oggetto: PROROGA TERMINI O.S. N. 3 DEL 7/01/2009  
DISPOSIZIONI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI OPERANTI SUL  
TERRITORIO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.  
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI SHOPPERS IN POLIETILENE.**

## IL SINDACO

### PREMESSO:

**CHE** con propria Ordinanza n. 3 del 7/01/2009, prot. n. 316 del 8/01/2009, ordinava, a decorrere dal 01.05.2009, a tutti gli esercenti attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, il divieto di fornire buste di plastica (shoppers) non biodegradabili, utilizzando in alternativa sacchetti certificati biodegradabili, quali, a titolo esemplificativo, sacchetti in mater-bi o altri materiali plastici di origine vegetale, cellulosa, carta o in tela o altre fibre naturali.

**CHE** tale ordinanza si adeguava a quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2007, all'art. 1 comma 1130, 1131, 1132 che promuove l'individuazione di misure da introdurre progressivamente al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° Gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili, per l'asporto delle merci, che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;

**CHE** tali criteri sono fissati anche dalla direttiva comunitaria (EN 13432);

### SENTITI

- I responsabili di settore e dopo varie riunioni avute anche con i commercianti che palesavano una oggettiva difficoltà sia nello smaltire i residui di shoppers già in giacenza che nell'approvvigionamento di nuovi sacchi che pur essendo in materiale biodegradabile assicurassero una resistenza pari a quelli in polietilene.

### ORDINA

Che il termine, a decorrere dal quale tutti gli esercenti attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, devono dotarsi di sacchetti certificati biodegradabili, quali, a titolo esemplificativo, sacchetti in

mater-bi o altri materiali plastici di origine vegetale, cellulosa, carta o in tela o altre fibre naturali, è fissato improrogabilmente al 1° settembre 2009.

### **AVVERTE**

- Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 16 della Legge 16/01/2003 n. 3.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00 (cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

- Che qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra si procederà alla sospensione della licenza commerciale di vendita.

### **AVVISA**

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (T.A.R. art. 21, Legge 6/12/1971 n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su tutto il territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente;

e rimessa alla Prefettura Napoli, al Comando Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento, al Commissariato di Polizia di Stato di Sorrento, all'Ufficio IPA dell'ASL NA5 di S. Agnello, all'ASCOM di Piano di Sorrento, alla Società Penisolaverde S.p.a., al 2° Settore - Servizio Attività Produttive ed al Comando di Polizia Municipale.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del VI Settore – Ecologia.

Gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

**SINDACO**  
**Prof. Giovanni Ruggiero**